R E P U B B L I C A I T A L I A

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ed ricorso in appello iscritto al numero di ricorso generale 1385 del 2021, proposto da

Salvatore Zappalà, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Brighina e Gaetano Carmelo Tafuri, con domicilio digitale p.e.c. tratto da registri di giustizia;

*contro*

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, di Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianni Rinaldi, Paolo Stern, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

Presidenza della Repubblica, Regione Siciliana - Presidenza, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione di Stato-Presidenza n. 1422/2021, resa tra le parti, concernente il rigetto della domanda di trasferimento presso una delle Sezioni del Consiglio di Stato e l'accertamento dello stato di consigliere di Stato a tempo indeterminato di un componente laico del Consiglio di presidenza amministrativo per la Regione siciliana;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la memoria e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 il consigliere Fabio Francesco Fratamico e udito per le parti quanto riferito e dedotto in udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Nominato componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con *d.P.R.* 7 luglio 2010, l'avvocato Salvatore Zappalà chiedeva, con istanza in data 21 aprile 2020 formulata ovvero, secondo la prospettazione di parte, *ratificata* in data 27 luglio 2020, al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, *all'esame triennale ed alla delibera di cui sopra della Sezione cui sono in Roma del Consiglio di Stato per mutui pareri*».

Il medesimo, dopo l'accertamento dell'origine di autorità ovvero nella data del 27 luglio 2020, con ulteriore istanza, «considerato all'istante, di ciò atta nota del 20 novembre 2020 (prot. 12386), la ragione ostativa al trattamento ora espressa nella nota in questione nei seguenti termini: *«ai sensi del d.lgs. n. 373/2003 e della legge n. 186/82, i componenti laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (CGARS), designati dalla Regione Siciliana, esercitano le loro funzioni giurisdizionali*[illegible] *presso lo stesso CGARS*».

3. Il successivo decreto dell'avvocato Zappalà contro il diniego di trasferimento così motivato, per l'accertamento del proprio status di consigliere di Stato a tempo indeterminato, rappresentato e compreso di Stato di nomina governativa, era dichiarato inammissibile *cum effetto di decisione* dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sede di Roma con la sentenza in epigrafe.

4. La dichiarazione di inammissibilità veniva fatta discendere dall'idea che il ricorrente avesse proposto il dinieg di trasferimento al Consiglio di Stato «che non è prerequisito non necessario per il provvedimento impugnato. Al riguardo, secondo la sentenza l'avvocato Zappalà avrebbe in ragione dunque di trasferimento consistente nella detenuta impressione limita nella nomina a componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa, intuitiva addirita in sede di proposta di delibera dell'organo consultivo da parte dalla competente Sezione del Consiglio di Stato, ovvero, secondo la prospettazione di parte, «*ratificata*» dal Consiglio giurisdizionale in cui i componenti laici sono deputati a svolgere le loro funzioni. Anche la domanda di accertamento dello status di consigliere di Stato a tempo indeterminato veniva dichiarata inammissibile, secondo la medesima sentenza, perché proposta come *«facoltativa ad istanza di Presidente di Stato»* e non già a prerequisito l'incarico oltre la scadenza per previsto della legge.

5. Per la riforma della sentenza n° l'accoglimento di entrambe le domande azionate in primo grado l'avvocato Zappalà propone appello, in resistenza di quale si sono ulteriormente costituiti il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. L'avvocato Zappalà presenta che per disposizioni di statuto speciale del Regno siciliano (art. 23) e relative legislazione attuativa (decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 - *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato*), le sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana costituiscono sezione staccata del Consiglio di Stato e i suoi componenti laici «*sono designati dal governo regionale e nominati con decreto del Presidente della Repubblica*» ma «*non sono* [illegible] *di Stato*» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 373 del 2003).

2. Nella base di questa premessa, a della conseguenza da essa immediatamente rilevabile - secondo cui ogni differenziazione rispetto ai regime normativo previsto per i Consiglieri di Stato determinerebbe la costituzione in Sicilia di un giudice (amministrativo speciale, vietata ex art. 102, comma 2, Cost. - l'avvocato Zappalà contesta la dichiarazione di inammissibilità di parte ricorrente per mancanza di interesse, ritenuta dal giudice di primo grado.

*per* avere ritenuto che il decreto non avesse specificamente consentito il prospetto a base del dinieg di trasferimento impugnato, quando invece dalla comune premessa legica giustizia posta a base della domanda di annullamento ed accertamento azionata, ovvero la pretesa equiparazione dei componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa, equiparazione del Consiglio di Stato, ovvero, secondo la prospettazione di parte, «*ratificata*» dal Consiglio giurisdizionale in cui i componenti laici sono deputati a svolgere le loro funzioni. Anche la domanda di accertamento dello status di consigliere di Stato a tempo indeterminato veniva dichiarata inammissibile, secondo la medesima sentenza, perché proposta come *«facoltativa ad istanza* [illegible] *di Stato* e non già a prerequisito l'incarico oltre la scadenza per previsto della legge.

5. Per la riforma della sentenza n° l'accoglimento di entrambe le domande azionate in primo grado l'avvocato Zappalà propone appello, in resistenza di quale si sono ulteriormente costituiti il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DIRITTO

1. L'avvocato Zappalà presenta che per disposizioni di statuto speciale del Regno siciliano (art. 23) e relative legislazione attuativa (decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 - *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato*), le sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana costituiscono sezione staccata del Consiglio di Stato e i suoi componenti laici «*sono designati dal governo regionale e nominati con decreto del Presidente della Repubblica*» ma «*non sono* [illegible] *di Stato*» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 373 del 2003).

2. Nella base di questa premessa, a della conseguenza da essa immediatamente rilevabile - secondo cui ogni differenziazione rispetto al regime normativo previsto per i Consiglieri di Stato determinerebbe la costituzione in Sicilia di un giudice (amministrativo speciale, vietata ex art. 102, comma 2, Cost. - l'avvocato Zappalà contesta la dichiarazione di inammissibilità di parte ricorrente per mancanza di interesse, ritenuta dal giudice di primo grado.

*per* avere ritenuto che il decreto non avesse specificamente consentito il prospetto a base del dinieg di trasferimento impugnato, quando invece dalla comune premessa legica giustizia posta a base della domanda di annullamento ed accertamento azionata, ovvero la pretesa equiparazione dei componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa, equiparazione del Consiglio di Stato, ovvero, secondo la prospettazione di parte, «*ratificata*» dal Consiglio giurisdizionale in cui i componenti laici sono deputati a svolgere le loro funzioni. Anche la domanda di accertamento dello status di consigliere di Stato a tempo indeterminato veniva dichiarata inammissibile, secondo la medesima sentenza, perché proposta come *«facoltativa ad istanza* [illegible] *di Stato* e non già a prerequisito l'incarico oltre la scadenza per previsto della legge.

*per* non essere avendo del contraddittorio rilevantemente connesso nel provvedimento di dinieg impugnato al trattenimento alla legge 27 aprile 1982, n. 186 - *Modificazioni della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana*, *ed* [illegible] (comma 1, 2, 3), prevede la figura dei consiglieri di Stato di nomina governativa, non seguendo alle limitazioni di durata dell'incarico invece ritenute nei propri confronti, e per cui non sono ammessi alla conferma che i componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ovvero del Consiglio di Stato a disposizione di componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa, in assenza di disposizioni di legge in questo senso.

*per* avere trovato l'intenzione sanzionatoria, che non consiste in quella a prolungare l'incarico oltre il sessantesimo previsto dal decreto legislativo n. 373 del 2003, ma in quella ad «*essere trasferito ad uno* [illegible] *di Stato*».

*per* non essere avendosi che l'intenzione azionata o finalità sulla contestazione di quanto ritenuto presso la contestazione del Consiglio di presidenza che ha tentato la proposta di trattenimento e la formulazione la proposta di delibera, ovvero, secondo la prospettazione di parte, «*ratificata*» dal Consiglio giurisdizionale in cui i componenti laici sono deputati a svolgere le loro funzioni. Anche la domanda di accertamento dello status di consigliere di Stato a tempo indeterminato veniva dichiarata inammissibile, secondo la medesima sentenza, perché proposta come *«facoltativa ad istanza* [illegible] *di Stato* e non già a prerequisito l'incarico oltre la scadenza per previsto della legge.

*per* non essere ammesso alla contraddittorio rilevantemente connesso nel provvedimento di dinieg impugnato al trattenimento alla legge 27 aprile 1982, n. 186 - *Modificazioni della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana*, *ed* [illegible] (comma 1, 2, 3), prevede la figura dei consiglieri di Stato di nomina governativa, non seguendo alle limitazioni di durata dell'incarico invece ritenute nei propri confronti, e per cui non sono ammessi alla conferma che i componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ovvero del Consiglio di Stato a disposizione di componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa, in assenza di disposizioni di legge in questo senso.

*per* avere trovato l'intenzione sanzionatoria, che non consiste in quella a prolungare l'incarico oltre il sessantesimo previsto dal decreto legislativo n. 373 del 2003, ma in quella ad «*essere trasferito ad uno* [illegible] *di Stato*».

*per* non essere avendosi che l'intenzione azionata o finalità sulla contestazione di quanto ritenuto presso la contestazione del Consiglio di presidenza che ha tentato la proposta di trattenimento e la formulazione la proposta di delibera, ovvero, secondo la prospettazione di parte, «*ratificata*» dal Consiglio giurisdizionale in cui i componenti laici sono deputati a svolgere le loro funzioni. Anche la domanda di accertamento dello status di consigliere di Stato a tempo indeterminato veniva dichiarata inammissibile, secondo la medesima sentenza, perché proposta come *«facoltativa ad istanza* [illegible] *di Stato* e non già a prerequisito l'incarico oltre la scadenza per previsto della legge.

*per* non essere avendosi nel contraddittorio rilevantemente connesso nel provvedimento di dinieg impugnato al trattenimento alla legge 27 aprile 1982, n. 186 - *Modificazioni della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana*, *ed* [illegible] (comma 1, 2, 3), prevede la figura dei consiglieri di Stato di nomina governativa, non seguendo alle limitazioni di durata dell'incarico invece ritenute nei propri confronti, e per cui non sono ammessi alla conferma che i componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ovvero del Consiglio di Stato a disposizione di componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa, in assenza di disposizioni di legge in questo senso.

*per* avere trovato l'intenzione sanzionatoria, che non consiste in quella a prolungare l'incarico oltre il sessantesimo previsto dal decreto legislativo n. 373 del 2003, ma in quella ad «*essere trasferito ad uno* [illegible] *di Stato*».

*per* non essere avendosi che l'intenzione azionata o finalità sulla contestazione di quanto ritenuto presso la contestazione del Consiglio di presidenza che ha tentato la proposta di trattenimento e la formulazione la proposta di delibera, ovvero, secondo la prospettazione di parte, «*ratificata*» dal Consiglio giurisdizionale in cui i componenti laici sono deputati a svolgere le loro funzioni. Anche la domanda di accertamento dello status di consigliere di Stato a tempo indeterminato, nonostante (*recte*: assunto) in attuazione dell'art. 6, comma 2, Cost. e per ragioni e modalità analoghe ai consiglieri di Stato di nomina governativa, rivelatrici della *«sostanziale innamovibilità di un rapporto di lavoro subordinato»*.

*per* non essere avendosi del contraddittorio rilevantemente connesso nel provvedimento di dinieg impugnato al trattenimento alla legge 27 aprile 1982, n. 186 - *Modificazioni della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana*, *ed* [illegible] (comma 1, 2, 3), prevede la figura dei consiglieri di Stato di nomina governativa, non seguendo alle limitazioni di durata dell'incarico invece ritenute nei propri confronti, e per cui non sono ammessi alla conferma che i componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ovvero del Consiglio di Stato a disposizione di componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa, in assenza di disposizioni di legge in questo senso.

2. Dev'evidenziarsi che, come rilevato dall'estratto del verbale del Consiglio di presidenza relativo in cui l'organo di autogoverno si è pronunciato sull'istanza di trattenimento dell'avvocato Zappalà, la commissione consultiva competente ha formulato al plenum la proposta di rigetto sulla base del presupposto che i consiglieri di Stato di nomina governativa, non seguendo alle limitazioni di durata dell'incarico invece ritenute nei propri confronti, «*non sono* [illegible] *di Presidenza, diversamente all'accordo con il parere espresso dalla Commissione*», la motivazione è stata tuttavia rettificata in questo senso: «*piuttosto che a quella di Consiglieri di Stato, ai sensi del d.lgs. 373 del 2003, sono assimilabili a quella di Consiglieri di Stato*». Il Consiglio di presidenza, *diversamente all'accordo con il parere espresso dalla Commissione*, la motivazione è stata tuttavia rettificata in questo senso: «*piuttosto che a quella di Consiglieri di Stato, ai sensi del d.lgs. 373 del 2003, sono assimilabili a quella di Consiglieri di Stato*». Il Consiglio di presidenza, *secondo il loro peculiare ruolo sono destinati a esercitare le loro attività esclusivamente al C.G.A. per la Regione Siciliana*». Sulla base di questa rettifica la proposta della commissione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di presidenza e la stessa è stata poi riprodotta nel provvedimento impugnato dall'avvocato Zappalà.

3. Se ragione di quanto finora considerato la sentenza di primo grado va quindi confermata nella parte in cui ha statuito che il dinieg di trattenimento o fonda su via esclusiva sul vincolo di sede dei componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa. Il vincolo in questione è a sua volta rivisitabile dalla seguente disposizione del decreto legislativo n. 373 del 2003:

art. 1 secondo cui il Consiglio di giustizia amministrativa «*esercita funzione consultiva e giurisdizionali nella Regione siciliana*» (comma 1) e «*ha sede in Palermo e ripartisce in sezioni che possono essere, con decreto, ripetutamente, trasferite in altre località della Regione secondo le esigenze del servizio*» (comma 2);

art. 3, comma 1, lett. d), e 4, comma 1, lett. d), che per la composizione delle Sezioni, oltre ai consiglieri di Stato, prevedono due componenti di *componenti* in *provenienza dal consiglio di sul all'articolo 2 lett. bcc), secondo comma, lettera b) e dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato* (commi 2);

art. 3, comma 2, e 4, comma 2, quali rispettivamente disposizioni che per la validità delle deliberazioni della Sezione consultiva «*occorre il voto di non meno di quattro membri della Sezione, ma con almeno un magistrato del Consiglio di Stato*», «ed due chiamati a comporre la Sezione, e che il collegio giudicante *è composto da cinque membri, di cui tre consiglieri di Stato, comprese il presidente, e due componenti laici del consiglio di giustizia amministrativa*» (commi 2);

art. 4, comma 3, che assegna al Consiglio di giustizia amministrativa la funzione di «*giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale*» e di «*Sezione*»;

art. 4, a metà del quale i componenti laici sono designati dal presidente della Regione siciliana, e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

dato di un precedente che vede la partecipazione dello stesso presidente della Regione nella sezione fase deliberativa presso il Consiglio dei ministri;

art. 4, comma 1, secondo cui il Consiglio di giustizia amministrativa «*esercita funzione consultiva e giurisdizionali nella Regione siciliana*» (comma 1);

4. Sono dunque le disposizioni della legge di attuazione dell'art. 23 dello statuto speciale della Regione Siciliana sulla struttura e le funzioni del Consiglio di giustizia amministrativa, che prevedono la partecipazione in modo differenziato dei componenti laici, che non sono consiglieri di Stato, alla funzione consultiva e giurisdizionale nonché modalità analoghe a quelle previste per i consiglieri di Cassazione per merti insigni, ai sensi dell'art. 106, comma 3, Cost., e della relativa legge attuativa (legge 5 agosto 1982, n. 303 - Norme *di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 1035, concernente il Consiglio di Stato e la Sezione di giurisdizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana*).

5. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a giustificare una diversa interpretazione del decreto legislativo n. 373 del 2003 e, in particolare, di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ovvero, secondo la prospettazione di parte, «*ratificata*» dal Consiglio giurisdizionale in cui i componenti laici sono deputati a svolgere le loro funzioni. Anche la domanda di accertamento dello status di consigliere di Stato a tempo indeterminato veniva dichiarata inammissibile, secondo la medesima sentenza, perché proposta come *«facoltativa ad istanza* [illegible] *di Stato* e non già a prerequisito l'incarico oltre la scadenza per previsto della legge.

6. Dev'evidenziarsi che, come rilevato dall'estratto del verbale del Consiglio di presidenza relativo in cui l'organo di autogoverno si è pronunciato sull'istanza di trattenimento dell'avvocato Zappalà, la commissione consultiva competente ha formulato al plenum la proposta di rigetto sulla base del presupposto che i consiglieri di Stato di nomina governativa, non seguendo alle limitazioni di durata dell'incarico invece ritenute nei propri confronti, «*non sono* [illegible] *di Presidenza, diversamente all'accordo con il parere espresso dalla Commissione*», la motivazione è stata tuttavia rettificata in questo senso: «*piuttosto che a quella di Consiglieri di Stato, ai sensi del d.lgs. 373 del 2003, sono assimilabili a quella di Consiglieri di Stato*». Il Consiglio di presidenza, *diversamente all'accordo con il parere espresso dalla Commissione*, la motivazione è stata tuttavia rettificata in questo senso: «*piuttosto che a quella di Consiglieri di Stato, ai sensi del d.lgs. 373 del 2003, sono assimilabili a quella di Consiglieri di Stato*». Il Consiglio di presidenza, *secondo il loro peculiare ruolo sono destinati a esercitare le loro attività esclusivamente al C.G.A. per la Regione Siciliana*». Sulla base di questa rettifica la proposta della commissione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di presidenza e la stessa è stata poi riprodotta nel provvedimento impugnato dall'avvocato Zappalà.

7. Se ragione di quanto finora considerato la sentenza di primo grado va quindi confermata nella parte in cui ha statuito che il dinieg di trattenimento o fonda su via esclusiva sul vincolo di sede dei componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa. Il vincolo in questione è a sua volta rivisitabile dalla seguente disposizione del decreto legislativo n. 373 del 2003:

art. 1 secondo cui il Consiglio di giustizia amministrativa «*esercita funzione consultiva e giurisdizionali nella Regione siciliana*» (comma 1) e «*ha sede in Palermo e ripartisce in sezioni che possono essere, con decreto, ripetutamente, trasferite in altre località della Regione secondo le esigenze del servizio*» (comma 2);

art. 3, comma 1, lett. d), e 4, comma 1, lett. d), che per la composizione delle Sezioni, oltre ai consiglieri di Stato, prevedono due *componenti di componenti* in *provenienza dal consiglio di sul all'articolo 2 lett. bcc), secondo comma, lettera b) e dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato* (commi 2);

art. 3, comma 2, e 4, comma 2, quali rispettivamente disposizioni che per la validità delle deliberazioni della Sezione consultiva «*occorre il voto di non meno di quattro membri della Sezione, ma con almeno un magistrato del Consiglio di Stato*», «ed due chiamati a comporre la Sezione, e che il collegio giudicante *è composto da cinque membri, di cui tre consiglieri di Stato, comprese il presidente, e due componenti laici del consiglio di giustizia amministrativa*» (commi 2);

art. 4, comma 3, che assegna al Consiglio di giustizia amministrativa la funzione di «*giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale*» e di «*Sezione*»;

art. 4, a metà del quale i componenti laici sono designati dal presidente della Regione siciliana, e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

dato di un precedente che vede la partecipazione dello stesso presidente della Regione nella sezione fase deliberativa presso il Consiglio dei ministri;

art. 4, comma 1, secondo cui il Consiglio di giustizia amministrativa «*esercita funzione consultiva e giurisdizionali nella Regione siciliana*» (comma 1);

8. Sono dunque le disposizioni della legge di attuazione dell'art. 23 dello statuto speciale della Regione Siciliana sulla struttura e le funzioni del Consiglio di giustizia amministrativa, che prevedono la partecipazione in modo differenziato dei componenti laici, che non sono consiglieri di Stato, alla funzione consultiva e giurisdizionale nonché modalità analoghe a quelle previste per i consiglieri di Cassazione per merti insigni, ai sensi dell'art. 106, comma 3, Cost., e della relativa legge attuativa (legge 5 agosto 1982, n. 303 - Norme *di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 1035, concernente il Consiglio di Stato e la Sezione di giurisdizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana*).

9. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a giustificare una diversa interpretazione del decreto legislativo n. 373 del 2003 e, in particolare, di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ovvero, secondo la prospettazione di parte, «*ratificata*» dal Consiglio giurisdizionale in cui i componenti laici sono deputati a svolgere le loro funzioni. Anche la domanda di accertamento dello status di consigliere di Stato a tempo indeterminato veniva dichiarata inammissibile, secondo la medesima sentenza, perché proposta come *«facoltativa ad istanza* [illegible] *di Stato* e non già a prerequisito l'incarico oltre la scadenza per previsto della legge.

10. Per la riforma della sentenza n° l'accoglimento di entrambe le domande azionate in primo grado l'avvocato Zappalà propone appello, in resistenza di quale si sono ulteriormente costituiti il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11. Se ragione di quanto finora considerato la sentenza di primo grado va quindi confermata nella parte in cui ha statuito che il dinieg di trattenimento o fonda su via esclusiva sul vincolo di sede dei componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa. Il vincolo in questione è a sua volta rivisitabile dalla seguente disposizione del decreto legislativo n. 373 del 2003:

art. 1 secondo cui il Consiglio di giustizia amministrativa «*esercita funzione consultiva e giurisdizionali nella Regione siciliana*» (comma 1) e «*ha sede in Palermo e ripartisce in sezioni che possono essere, con decreto, ripetutamente, trasferite in altre località della Regione secondo le esigenze del servizio*» (comma 2);

art. 3, comma 1, lett. d), e 4, comma 1, lett. d), che per la composizione delle Sezioni, oltre ai consiglieri di Stato, prevedono due *componenti di componenti* in *provenienza dal consiglio di sul all'articolo 2 lett. bcc), secondo comma, lettera b) e dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato* (commi 2);

art. 3, comma 2, e 4, comma 2, quali rispettivamente disposizioni che per la validità delle deliberazioni della Sezione consultiva «*occorre il voto di non meno di quattro membri della Sezione, ma con almeno un magistrato del Consiglio di Stato*», «ed due chiamati a comporre la Sezione, e che il collegio giudicante *è composto da cinque membri, di cui tre consiglieri di Stato, comprese il presidente, e due componenti laici del consiglio di giustizia amministrativa*» (commi 2);

art. 4, comma 3, che assegna al Consiglio di giustizia amministrativa la funzione di «*giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale*» e di «*Sezione*»;

art. 4, a metà del quale i componenti laici sono designati dal presidente della Regione siciliana, e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

dato di un precedente che vede la partecipazione dello stesso presidente della Regione nella sezione fase deliberativa presso il Consiglio dei ministri;

art. 4, comma 1, secondo cui il Consiglio di giustizia amministrativa «*esercita funzione consultiva e giurisdizionali nella Regione siciliana*» (comma 1);

12. Sono dunque le disposizioni della legge di attuazione dell'art. 23 dello statuto speciale della Regione Siciliana sulla struttura e le funzioni del Consiglio di giustizia amministrativa, che prevedono la partecipazione in modo differenziato dei componenti laici, che non sono consiglieri di Stato, alla funzione consultiva e giurisdizionale nonché modalità analoghe a quelle previste per i consiglieri di Cassazione per merti insigni, ai sensi dell'art. 106, comma 3, Cost., e della relativa legge attuativa (legge 5 agosto 1982, n. 303 - Norme *di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 1035, concernente il Consiglio di Stato e la Sezione di giurisdizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana*).

13. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a giustificare una diversa interpretazione del decreto legislativo n. 373 del 2003 e, in particolare, di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ovvero, secondo la prospettazione di parte, «*ratificata*» dal Consiglio giurisdizionale in cui i componenti laici sono deputati a svolgere le loro funzioni. Anche la domanda di accertamento dello status di consigliere di Stato a tempo indeterminato veniva dichiarata inammissibile, secondo la medesima sentenza, perché proposta come *«facoltativa ad istanza* [illegible] *di Stato* e non già a prerequisito l'incarico oltre la scadenza per previsto della legge.

14. Per la riforma della sentenza n° l'accoglimento di entrambe le domande azionate in primo grado l'avvocato Zappalà propone appello, in resistenza di quale si sono ulteriormente costituiti il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

15. Se ragione di quanto finora considerato la sentenza di primo grado va quindi confermata nella parte in cui ha statuito che il dinieg di trattenimento o fonda su via esclusiva sul vincolo di sede dei componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa. Il vincolo in questione è a sua volta rivisitabile dalla seguente disposizione del decreto legislativo n. 373 del 2003:

art. 1 secondo cui il Consiglio di giustizia amministrativa «*esercita funzione consultiva e giurisdizionali nella Regione siciliana*» (comma 1) e «*ha sede in Palermo e ripartisce in sezioni che possono essere, con decreto, ripetutamente, trasferite in altre località della Regione secondo le esigenze del servizio*» (comma 2);

art. 3, comma 1, lett. d), e 4, comma 1, lett. d), che per la composizione delle Sezioni, oltre ai consiglieri di Stato, prevedono due *componenti di componenti* in *provenienza dal consiglio di sul all'articolo 2 lett. bcc), secondo comma, lettera b) e dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato* (commi 2);

art. 3, comma 2, e 4, comma 2, quali rispettivamente disposizioni che per la validità delle deliberazioni della Sezione consultiva «*occorre il voto di non meno di quattro membri della Sezione, ma con almeno un magistrato del Consiglio di Stato*», «ed due chiamati a comporre la Sezione, e che il collegio giudicante *è composto da cinque membri, di cui tre consiglieri di Stato, comprese il presidente, e due componenti laici del consiglio di giustizia amministrativa*» (commi 2);

art. 4, comma 3, che assegna al Consiglio di giustizia amministrativa la funzione di «*giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale*» e di «*Sezione*»;

art. 4, a metà del quale i componenti laici sono designati dal presidente della Regione siciliana, e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

dato di un precedente che vede la partecipazione dello stesso presidente della Regione nella sezione fase deliberativa presso il Consiglio dei ministri;

art. 4, comma 1, secondo cui il Consiglio di giustizia amministrativa «*esercita funzione consultiva e giurisdizionali nella Regione siciliana*» (comma 1);

16. Sono dunque le disposizioni della legge di attuazione dell'art. 23 dello statuto speciale della Regione Siciliana sulla struttura e le funzioni del Consiglio di giustizia amministrativa, che prevedono la partecipazione in modo differenziato dei componenti laici, che non sono consiglieri di Stato, alla funzione consultiva e giurisdizionale nonché modalità analoghe a quelle previste per i consiglieri di Cassazione per merti insigni, ai sensi dell'art. 106, comma 3, Cost., e della relativa legge attuativa (legge 5 agosto 1982, n. 303 - Norme *di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 1035, concernente il Consiglio di Stato e la Sezione di giurisdizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana*).

17. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a giustificare una diversa interpretazione del decreto legislativo n. 373 del 2003 e, in particolare, di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ovvero, secondo la prospettazione di parte, «*ratificata*» dal Consiglio giurisdizionale in cui i componenti laici sono deputati a svolgere le loro funzioni. Anche la domanda di accertamento dello status di consigliere di Stato a tempo indeterminato veniva dichiarata inammissibile, secondo la medesima sentenza, perché proposta come *«facoltativa ad istanza* [illegible] *di Stato* e non già a prerequisito l'incarico oltre la scadenza per previsto della legge.

18. Per la riforma della sentenza n° l'accoglimento di entrambe le domande azionate in primo grado l'avvocato Zappalà propone appello, in resistenza di quale si sono ulteriormente costituiti il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

19. Se ragione di quanto finora considerato la sentenza di primo grado va quindi confermata nella parte in cui ha statuito che il dinieg di trattenimento o fonda su via esclusiva sul vincolo di sede dei componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa. Il vincolo in questione è a sua volta rivisitabile dalla seguente disposizione del decreto legislativo n. 373 del 2003:

art. 1 secondo cui il Consiglio di giustizia amministrativa «*esercita funzione consultiva e giurisdizionali nella Regione siciliana*» (comma 1) e «*ha sede in Palermo e ripartisce in sezioni che possono essere, con decreto, ripetutamente, trasferite in altre località della Regione secondo le esigenze del servizio*» (comma 2);

art. 3, comma 1, lett. d), e 4, comma 1, lett. d), che per la composizione delle Sezioni, oltre ai consiglieri di Stato, prevedono due *componenti di componenti* in *provenienza dal consiglio di sul all'articolo 2 lett. bcc), secondo comma, lettera b) e dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato* (commi 2);

art. 3, comma 2, e 4, comma 2, quali rispettivamente disposizioni che per la validità delle deliberazioni della Sezione consultiva «*occorre il voto di non meno di quattro membri della Sezione, ma con almeno un magistrato del Consiglio di Stato*», «ed due chiamati a comporre la Sezione, e che il collegio giudicante *è composto da cinque membri, di cui tre consiglieri di Stato, comprese il presidente, e due componenti laici del consiglio di giustizia amministrativa*» (commi 2);

art. 4, comma 3, che assegna al Consiglio di giustizia amministrativa la funzione di «*giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale*» e di «*Sezione*»;

art. 4, a metà del quale i componenti laici sono designati dal presidente della Regione siciliana, e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

dato di un precedente che vede la partecipazione dello stesso presidente della Regione nella sezione fase deliberativa presso il Consiglio dei ministri;

art. 4, comma 1, secondo cui il Consiglio di giustizia amministrativa «*esercita funzione consultiva e giurisdizionali nella Regione siciliana*» (comma 1);

20. Sono dunque le disposizioni della legge di attuazione dell'art. 23 dello statuto speciale della Regione Siciliana sulla struttura e le funzioni del Consiglio di giustizia amministrativa, che prevedono la partecipazione in modo differenziato dei componenti laici, che non sono consiglieri di Stato, alla funzione consultiva e giurisdizionale nonché modalità analoghe a quelle previste per i consiglieri di Cassazione per merti insigni, ai sensi dell'art. 106, comma 3, Cost., e della relativa legge attuativa (legge 5 agosto 1982, n. 303 - Norme *di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 1035, concernente il Consiglio di Stato e la Sezione di giurisdizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana*).

21. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a giustificare una diversa interpretazione del decreto legislativo n. 373 del 2003 e, in particolare, di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ovvero, secondo la prospettazione di parte, «*ratificata*» dal Consiglio giurisdizionale in cui i componenti laici sono deputati a svolgere le loro funzioni. Anche la domanda di accertamento dello status di consigliere di Stato a tempo indeterminato veniva dichiarata inammissibile, secondo la medesima sentenza, perché proposta come *«facoltativa ad istanza* [illegible] *di Stato* e non già a prerequisito l'incarico oltre la scadenza per previsto della legge.

22. Per la riforma della sentenza n° l'accoglimento di entrambe le domande azionate in primo grado l'avvocato Zappalà propone appello, in resistenza di quale si sono ulteriormente costituiti il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

23. Se ragione di quanto finora considerato la sentenza di primo grado va quindi confermata nella parte in cui ha statuito che il dinieg di trattenimento o fonda su via esclusiva sul vincolo di sede dei componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa. Il vincolo in questione è a sua volta rivisitabile dalla seguente disposizione del decreto legislativo n. 373 del 2003:

art. 1 secondo cui il Consiglio di giustizia amministrativa «*esercita funzione consultiva e giurisdizionali nella Regione siciliana*» (comma 1) e «*ha sede in Palermo e ripartisce in sezioni che possono essere, con decreto, ripetutamente, trasferite in altre località della Regione secondo le esigenze del servizio*» (comma 2);

art. 3, comma 1, lett. d), e 4, comma 1, lett. d), che per la composizione delle Sezioni, oltre ai consiglieri di Stato, prevedono due *componenti di componenti* in *provenienza dal consiglio di sul all'articolo 2 lett. bcc), secondo comma, lettera b) e dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 dicembre 2003